

D.Lgs. 18-12-1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Art. 13. Ravvedimento ⁽¹³⁾

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; ⁽¹⁶⁾

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; ⁽¹⁴⁾

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. ⁽¹⁵⁾

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore ⁽¹⁷⁾.
]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a

integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. ⁽¹⁸⁾

(13) Articolo sostituito, a decorrere dal 1° aprile 1998, dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.*

(14) Lettera modificata dall'*art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 1), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000 e, successivamente, dall'art. 16, comma 5, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Infine la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010*

(15) Lettera modificata dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506., dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 2), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000 e, successivamente, dall'art. 16, comma 5, lett. c), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Infine la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010*

(16) Lettera modificata dall'*art. 16, comma 5, lett. a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010*

(17) Comma prima sostituito dall'*art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.*

(18) Vedi, anche, l'*art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 3 dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106 e l'art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206.*
